

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Vigilanza
U.O.B. 5.2 "Vigilanza Enti, Aziende e Istituti Regionali"

Prot. n. 30455

Palermo, 22 GIU. 2016

CIRCOLARE N. 17

Oggetto: Verifica del rispetto di vincoli di spesa – rendiconto 2015 e previsione 2016.

- Agli Enti Pubblici Istituzionali regionali
- Agli Organismi regionali
- Ai Collegi dei Revisori dei conti
c/o Enti Pubblici ed Organismi della Regione
- Ai Dipartimenti regionali
- e, p.c. All' On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
- Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

L o r o S e d i

Con la circolare n. 30 del 5/11/2015 questa Ragioneria Generale ha attivato una verifica del rispetto dei vincoli di spesa in ordine agli interventi del Legislatore regionale, con riferimento sia a specifici aggregati sia ai comportamenti gestionali finalizzati alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse, per i dati consuntivi 2014 e di previsione 2015.

Dovendo procedere all'aggiornamento di detta banca dati, si chiede agli amministratori ed ai

responsabili della gestione di compilare le schede allegate e trasmetterle, asseverate dai rispettivi organi di controllo interno. I dati richiesti, oggetto della presente, riguardano sia il Bilancio pluriennale di previsione corrente sia il Rendiconto dell'anno 2015.

Allo scopo si riportano di seguito gli articoli delle precedenti leggi regionali che prevedono disposizioni per la razionalizzazione della spesa, valide per gli anni 2015 e 2016:

L.R. n. 11 del 12/5/2010

- Art. 16, c. 4, prorogato con l'art. 11, c. 1, della L.R. n. 5/2014;
- Art. 18, c. 1, prorogato con l'art. 11, c. 1, della L.R. n. 5/2014, e c. 4;
- Art. 19;
- Art. 23, c.1 e 2;

L.R. n. 26 del 9/5/2012

- Art. 11, c. 28;

L.R. n. 9 del 15/5/2013

- Art. 20;
- Art. 22, c. 3;
- Art. 27; #105 .UIA 5 5
- Art. 24;

L.R. n. 13 del 11/6/2014

- Art.13, c. 1 e 2;

L.R. n. 9 del 7/5/2015

- Art.49

Più recentemente il Legislatore è intervenuto con la L.R. n.8 del 17/5/2016, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/5/2016 della quale qui è opportuno segnalare gli articoli 1 e 14.

Con particolare riguardo all'art. 14, si segnala, altresì la recente Circolare di questa Amministrazione n. 15 del 14/6/2016, rinvenibile sul sito internet di questa Amministrazione.

Per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010, continuano a valere le direttive operative diramate con la Circolare n. 19 del 9/12/2010; riguardo l'applicazione dell'art. 17 della L.R. n. 11/2010, questa Amministrazione ha già attivato da tempo la relativa raccolta dati per il conseguente monitoraggio con la nota prot. n. 7883 del 12/2/2014, più volte sollecitata e in ultimo con la nota prot. n. 64467 del 20/11/2015. Con la presente si sollecitano gli Enti che non hanno ancora riscontrato le predette richieste.

Sulla materia assumono rilievo anche le delibere della Giunta regionale n. 207 del 5/8/2011, n. 317 del 4/9/2012 e n. 452 del 30/11/2012.

Infine si ricorda che sono applicabili nella Regione Siciliana anche alcune disposizioni della "spending review nazionale": in particolare quelle degli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010 ed alcune del D.Lgs. n. 95/2012.

Si chiede, quindi, agli Enti pubblici ed agli Organismi della Regione di compilare le schede allegate alla presente Circolare e trasmetterle, asseverate dai rispettivi Organi di controllo interno, entro e non oltre il 15/7/2016; le schede riportano:

- la normativa di riferimento integralmente trascritta;
- prospetti contenenti dati finanziari;

- domande a risposta chiusa;
- eventuali note in calce, utili per la compilazione.

Gli Enti dovranno:

1. scaricare le schede in formato editabile dalle pagine del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione del sito ufficiale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it);
2. compilare le schede su supporto informatico;
3. stampare le schede compilate;
4. sottoscrivere le schede da parte del vertice burocratico (dirigente apicale dell'Ente) e dell'Organo interno di controllo, per asseverazione;
5. trasmettere con apposita nota di accompagnamento sia le schede sottoscritte secondo il superiore punto 4, sia le medesime schede in formato editabile.

Le schede, devono essere trasmesse, entro e non oltre il 15/7/2016, esclusivamente per posta elettronica, al Servizio Vigilanza di questa Ragioneria Generale, ai seguenti indirizzi:

e-mail servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;

pec: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it;

cert.mail: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.

I Revisori dei conti si attiveranno con sollecitudine per garantire gli adempimenti in questione da parte dell'Ente ed asseverare le schede entro il termine fissato.

I Dipartimenti regionali che non abbiano già provveduto, con riferimento alla sopra richiamata circolare n. 30/2015, dovranno comunicare, esclusivamente per posta elettronica ai medesimi indirizzi sopra indicati, il proprio Referente ai fini della presente raccolta dati; i Dipartimenti regionali che abbiano comunicato il proprio Referente, comunicheranno con le medesime modalità l'eventuale sostituzione dello stesso, ove necessario.

Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso i propri Enti ed Organismi e ad attivare ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità indicate.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.



IL RAGIONIERE GENERALE

Salvatore Sammartano

Il Dirigente del Servizio
Luciano Calandra

Il Funzionario Direttivo
Giuseppa D'Amico

Il Funzionario Direttivo
Donatella Milazzo

PERSONALE

Art. 1 L.R. n. 25/2008

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione. "

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

SPESE PER IL PERSONALE

Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 17 del 22-06-2016

Art. 18 L.R. n. 11/2010

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale."

Art. 11 L.R. n. 5/2014

Co. 1 "Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009	MONTE SALARI TABELLARE 2015	LIMITE 2015	MONTE SALARI TABELLARE 2016	LIMITE 2016	IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016	
		a	b	c= b x 12%	d	e= d x 12%	f	g	
		2015	SI	NO		2016	SI	NO	
		f ≤ a				g ≤ a			
		f ≤ c				g ≤ e			
<p>IL SALARIO ACCESSORIO E LE INDENNITÀ VARIE SONO STATE CORRISPOSTE IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI DEI DIPARTIMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LE ANALOGHE QUALIFICHE? (segnare la casella che interessa)</p>									
		2015	SI	NO		2015	SI	NO	
		2016	SI	NO		2016	SI	NO	

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Art. 19 L.R. n. 11/2010

Co. 3 "Gli istituti, le aziende, le agenzie, le consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (10). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma."

Delibera Giunta regionale n. 317/2012

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)	SI	NO

Art 13 L.R. 13/2014

Co. 1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo

Art. 8 D.L. N 66/2014

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, avvenuti ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi... omissis... "

SONO STATI RIDOTTI I CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE
Art. 23 L.R. n. 11/2010

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridarre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni - Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009		LIMITE	2015	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)
		a	b = a - 50%			

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

Art. 11 L.R. n. 26/2012

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ? 2016 (fino alla data di compilazione della scheda)		2015	SI	NO
(segnare la casella che interessa)			SI	NO

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 12. "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ... , non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute. ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 197

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per missioni - art. 6, co. 12, D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009		LIMITE b= a - 50%	IMPEGNI 2015
		a			
SONO STATE CORRISPOSTE DIARIE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO ? (segnare la casella che interessa)					
				2015	SI NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 20 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012	LIMITE	FONDO 2015	Previsione FONDO 2016
		a	b=a-20%	c	d

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

AUTOVETTURE

Scheda n. 7 allegata alla Circolare n. 17 del 22-06-2016

Art. 22 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO
VENGONO UTILIZZATE SOLO AUTO DI SERVIZIO IN CAR SHARING DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC. ?	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

SONO STATI RINNOVATI I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE DI AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare la casella che interessa)	SI	NO
---	----	----

Se "SI" indicare:

ESTREMI DEL CONTRATTO	SCADENZA
-----------------------	----------

Art. 6 del D.L. n. 78/2010

Co. 14 "4 decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi: il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2015
		a	b=a-20%	

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

CONSULENTI

Art. 24 L.R. n. 9/2013

Co. 2 "Gli istituti, aziende, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivare e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO 2014 SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)				SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE			
PER L'ANNO 2015 SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)					
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE		SI	NO

PER L'ANNO 2015 SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)	IMPEGNI 2015 ¹	PREVISIONE 2016 ²		

¹ INDICARE L'IMPORTO IMPEGNATO PER SPESE DI CONSULENZE
² INDICARE LA PREVISIONE COMPLESSIVA PER SPESE DI CONSULENZE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

CANONI DI AFFITTO

Scheda n. 9 allegata alla Circolare n. Fedel 22-06-2016

Art. 27 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AL COMMA 1 (comma 2) ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)	SI	NO

NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO	2016 (fino alla data di compilazione della scheda)	SI	NO
	SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	DATA	IMPORTO		CAPITOLO REGIONALE	DATA

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO**Art. 13 L.R. n. 13/2014**

Co. 2 "Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti omnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui."

Co. 3 "Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario."

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO FISCALE DEI DIPENDENTI SUPERA IL TETTO DI € 160.000 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
---	------	----	----

Art. 13 L.R. n. 13/2014 modificato dall'art. 14 co. 1 della L.R. 8/2016

Co. 3 "..... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari dei contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi"

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO FISCALE DEI DIPENDENTI SUPERA IL TETTO DI € 100.000 ? (segnare la casella che interessa)	2016	SI	NO
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO SUPERA IL TETTO DI € 100.000 ? (segnare la casella che interessa)	2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

SPESE PER CONSUMI

Scheda n. **11** allegata alla Circolare n. **17** del **22-06-2016**

**Delibera Giunta Regionale n. 317/2012
PUNTO 1.4.1**

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2016	SI	NO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee - lett. c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011 a	LIMITE b = a-50%	IMPEGNI 2015 ¹	PREVISIONE 2016 ²

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2016	SI	NO

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2016	SI	NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2016	SI	NO

¹ INDICARE L'IMPORTO IMPEGNATO PER SPESE COMUNICAZIONI CARTACEE
² INDICARE LA PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESE PER COMUNICAZIONI CARTACEE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 207/2011

Punto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%...omissis "

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPRESIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30% NELL'ANNO 2015? (segnare la casella che interessa)	SI	NO
---	----	----

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 8 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

Delibera Giunta Regionale n. 207/2011

Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009		IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016
		a	b = a x 20%		

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 9 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

SONO STATE EFFETTUATE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI NEL 2015? (segnare la casella che interessa)

SI	NO
-----------	-----------

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co.13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la formazione del personale - Art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009		IMPEGNI 2015
		a	a x 50%	

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE

BUONI PASTO

Art. 5 D.L. n. 95/2012

Co. 7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contratti più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei servizi.

I BUONI PASTO SUPERANO € 7 ? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE